

VERIFICA: GIOVANNI ZANVETTOR

APPROVA: CARMINE CERRUTI

Rev	NOTE DI MODIFICA	DATA
0	Prima emissione	27.02.2023
1	Recepimento Commenti esito analisi documentale da parte di ACCREDIA del 25.08.2023	25.08.2023

QUESTO DOCUMENTO È DISTRIBUITO			
	COPIA CONTROLLATA		COPIA NON CONTROLLATA
È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTO SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA DA SI CERT ITALY SRL			

1.	SCOPO.....	2
2.	DEFINIZIONI	2
3.	Riferimenti	2
4.	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
5.	ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL PROGETTO	3
6.	RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	10
7.	COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO	11
8.	PAGAMENTI	11
9.	TARIFFARIO	11
10.	OBBLIGHI DELLE PARTI.....	11
10.1.	Requisiti e impegni di SI CERT ITALY SRL	11
10.2.	Requisiti e impegni del committente	12
11.	RECESSO.....	12
12.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
13.	DISPOSIZIONI FINALI.....	12
14.	CONTROVERSIE, RECLAMI E RICORSI	12
15.	USO DEL MARCHIO SI CERT ITALY SRL	13
16.	NOTE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO	13

1. SCOPO

Scopo del presente Regolamento è descrivere le regole procedurali che disciplinano i rapporti tra il Committente del servizio ispettivo e SI CERT ITALY srl (nel seguito SI CERT ITALY), Organismo di Ispezione (Odl) che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, per l'attività inerente il servizio di verifica dei progetti, anche secondo quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs 50/2016 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. al fine di fornire tutti gli elementi utili e necessari affinché il Responsabile del Procedimento possa effettuarne la validazione.»

In particolare, le verifiche per attestare la completezza e l'affidabilità del progetto sono svolte con riferimento all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e agli articoli vigenti del DPR 5 ottobre 2010, n. 207. Le attività di verifica dei progetti riguardano costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche e opere impiantistiche industriali.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento Tecnico, si applicano i termini e le definizioni contenuti nei Regolamenti Generali di Accreditamento RG-01 e RG-01-04 e del Regolamento Tecnico RT-07, quelli delle norme ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17020, della Guida ILAC G28, e delle principali norme/leggi di settore applicabili.

3. RIFERIMENTI

Il presente Regolamento Tecnico fa riferimento a quanto prescritto dai seguenti Regolamenti Generali di Accreditamento di ACCREDIA/norme/documenti internazionali/leggi/Linee Guida, nella revisione/edizione in corso di validità.

- Regolamento Generale ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Validazione e Verifica – Parte Generale";
- Regolamento ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione;
- Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA";
- RT 07 rev. 03 del 14.02.2023 di Accredia - Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del Personale";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura";
- Guida ILAC P10:07/2020 "ILAC Policy on Traceability of Measurement Results";
- Guida ILAC P15:05/2020 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies";
- Guida ILAC G27:07/2019 "Guidance on measurements performed as part of an inspection process";
- Guida ILAC G28:07/2018 "Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation of Inspection Bodies";
- Decreto del MISE del 20 luglio 2022, n. 154 "Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122" (G.U. serie generale n. 247 del 21.10.22);
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - coordinato con il D. Lgs. 56/2017 (correttivo appalti), e s.m.i.;
- Legge n. 4 del 14/01/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", e s.m.i.;
- Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del presente Regolamento si riferisce alle attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (recante il Codice dei contratti pubblici) ed alle altre attività di ispezione sulla progettazione delle opere anche in ambito non cogente e descrive le modalità operative applicate da parte di SI CERT ITALY srl. Per attività svolte in ambito privato (committenza privata) eventuali esclusioni od integrazioni rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente sono specificate nelle Condizioni Particolari del presente contratto.

La verifica dei progetti è svolta tenendo presente la normativa tecnica di settore UNI 10722/1-2-3 “Qualificazione e controllo del progetto edilizio di nuove costruzioni” verificando la rispondenza alla normativa vigente, nonché la congruità tecnico economica delle proposte progettuali. L’attività di verifica potrà essere svolta presso la sede del Committente, presso le sedi di SI CERT ITALY SRL e/o presso quella dei Progettisti. In quest’ultimo caso SI CERT ITALY SRL non parteciperà in alcun modo alle attività di progettazione.

SI CERT ITALY SRL effettuerà una verifica di tipo formale e sostanziale attestante la completezza e l’affidabilità dei progetti ed una verifica di adeguatezza dei contenuti inerenti ai progetti per i tre livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. La verifica di conformità delle scelte progettuali di tipo tecnico non esonera i Progettisti dalla loro completa e totale responsabilità. La prestazione del servizio terminerà con l’emissione di tutti i rapporti finali.

Le attività di ispezione sono eseguite con imparzialità. SI CERT ITALY SRL è responsabile per l’imparzialità delle proprie attività e non permette che pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere compromettano l’imparzialità. A tal fine SI CERT ITALY SRL redige ed aggiorna un apposito documento di analisi dei rischi. SI CERT ITALY SRL prende inoltre un impegno riguardo all’imparzialità, contenuto all’interno della Politica aziendale, pubblicata sul sito internet.

Nell’esecuzione delle suddette attività, SI CERT ITALY SRL opera con assoluta indipendenza dalle parti interessate al processo di verifica, così come stabilito dall’appendice A della norma ISO/IEC 17020. Lo stato di accreditamento di SI CERT ITALY SRL è verificabile sul sito www.accredia.it.

In particolare, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza, SI CERT ITALY SRL ed il suo personale responsabile dell’effettuazione dell’ispezione non sono (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

1. il progettista, il costruttore, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione, né il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti;
2. impegnati in attività che possono entrare in conflitto con l’indipendenza di giudizio e con l’integrità professionale in relazione alle loro attività di ispezione. In particolare, non si occupano direttamente del progetto, costruzione, fornitura, installazione, utilizzazione e manutenzione degli oggetti ispezionati ovvero di oggetti simili in concorrenza;
3. impegnati in qualsiasi altra attività che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività ed imparzialità del processo di verifica in questione.

SI CERT ITALY SRL non assume il ruolo di responsabile per l’esecuzione dell’opera (ad es. progettista, costruttore, direttore lavori, collaudatore, impresa appaltatrice, ecc.), non si assume quindi le relative responsabilità e non partecipa alla stesura di progetti o prescrizioni tecniche e alla direzione o sorveglianza dei lavori.

SI CERT ITALY SRL svolge la propria attività nel rispetto della legislazione e normativa vigente e garantisce che tutte le parti interessate abbiano accesso ai suoi servizi di verifica, senza indebiti condizionamenti o discriminazioni di carattere finanziario o di altro tipo.

Il campo di applicazione del presente Regolamento si riferisce alle attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (recante il Codice dei contratti pubblici) ed alle altre attività di ispezione sulla progettazione delle opere anche in ambito non cogente e descrive le modalità operative applicate da parte di SI CERT ITALY srl.

5. ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL PROGETTO

5.1. FINALITÀ DI VERIFICA DEL PROGETTO

La verifica dei documenti progettuali è in genere effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, al fine di fornire tutti gli elementi utili e necessari affinché il Responsabile del Procedimento possa effettuare la validazione del progetto.

La verifica, sulla base dei criteri indicati nell’articolo 26 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

Se richiesto dal Cliente, possono essere effettuate verifiche di documenti progettuali a fronte di specifiche diverse da quanto stabilito nei decreti sopra citati. I riferimenti per l'attività ispettiva saranno di volta in volta citati nell'offerta sottoposta al Cliente per l'accettazione, valendo in ogni caso le considerazioni generali del presente Regolamento.

5.2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE

A seguito dell'accettazione dell'offerta per il servizio richiesto, da parte del Committente, SI CERT ITALY srl provvede ad aprire il piano di commessa dell'Organizzazione, individuando il Personale incaricato per le attività di erogazione del servizio, tenendo presente le qualifiche e le conoscenze specifiche ed eventuali incompatibilità, mantenendo sempre in primo piano il rispetto del requisito di indipendenza ed imparzialità ed assenza di conflitti. Successivamente, SI CERT ITALY srl provvede ad inviare comunicazione scritta al Committente indicando:

- numero del piano di commessa,
- il/i nominativo/i del Personale prescelto/i per le attività oggetto della richiesta, in modo che il Committente possa, nel caso lo ritenga necessario per motivi di incompatibilità od altro motivo dalla stessa individuato, ricusare il Personale proposto; il rifiuto del/dei nominativo/i proposto/i deve essere esaurientemente e dettagliatamente giustificato.

Ai fini dell'attività di **Verifica ai fini della Validazione**, gli elaborati grafici e gli altri documenti progettuali (di norma o eventualmente stabiliti in accordo tra il committente ed il progettista in sede di contratto) dovranno essere inviati a SI CERT ITALY SRL nel numero di una copia su supporto elettronico o cartaceo; la disponibilità di eventuali copie aggiuntive dovrà essere di volta in volta concordata.

I documenti a contenuto non grafico (relazioni, computo metrico, capitolato, ecc.) dovranno essere sempre resi disponibili anche in formato elettronico.

È onere dei progettisti garantire, al momento della trasmissione della documentazione:

- La presenza di tutti i documenti descritti nell'elenco elaborati;
- L'integrità dei documenti, ovvero assicurare che tutti siano leggibili e completi in ogni parte.

5.3. ESTENSIONE DELLE VERIFICHE

Le verifiche da parte di SI CERT ITALY SRL sono effettuate sulla totalità dei documenti progettuali; tuttavia, per volontà della stazione appaltante, i controlli possono essere limitati ad aspetti particolari per i quali essa non possiede al proprio interno le competenze necessarie. In ogni caso, nel contratto tra SI CERT ITALY SRL e stazione appaltante sono riportati in modo chiaro e definito l'oggetto e l'estensione dei controlli commissionati.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 23 comma 9 del Codice, in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, secondo quanto previsto dall'art. 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione. Inoltre, il RUP specifica in tale modo, i requisiti e la perimetrazione dell'oggetto per l'esecuzione del servizio di verifica preventiva della progettazione. Tali elementi, al fine di consentire ai Verificatori una consapevole programmazione della propria attività, devono essere indicati in forma scritta e possibilmente nella documentazione di gara e nel contratto di servizi redatto per ogni singolo intervento. Analizzati i requisiti rispetto ai quali sono richieste le ispezioni e l'eventuale ridotta estensione degli stessi effettuata rispetto agli elaborati di progetto, adducendo opportune motivazioni, il Verificatore deve informare il RUP che i requisiti e/o l'estensione degli stessi rispetto agli elaborati di progetto sono ritenuti non appropriati. L'informazione deve essere esplicita e circostanziata e va riportata in tutti i documenti che costituiscono la rendicontazione della verifica. In ogni caso il Verificatore deve garantire l'esecuzione dell'ispezione nel rispetto dei criteri e contenuti stabiliti dal RUP.

5.4. MOMENTI DI VERIFICA

L'attività di verifica prevede una fase di pianificazione, una fase di esame del progetto, una fase di contraddittorio ed una fase di riesame del progetto.

Le verifiche possono essere effettuate:

- durante lo svolgimento di una fase di progettazione;
- al termine di una fase di progettazione;
- al termine della progettazione esecutiva (o definitiva in caso di appalto integrato).

Se l'incarico da SI CERT ITALY SRL è affidato contestualmente a quello della progettazione, come sarebbe opportuno, le verifiche non si concentreranno solo a valle delle singole fasi di progettazione; il processo di verifica si svolgerà in massima parte in parallelo a quello di progettazione al fine di ridurre ed ottimizzare i tempi. Questo per evitare eccessivi allungamenti del processo complessivo di progettazione. I momenti di verifica saranno pianificati in funzione del piano di sviluppo della progettazione.

5.5. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

L'art. 23 commi 5 e 6 definiscono come segue il progetto di fattibilità tecnico ed economica:

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa

5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

Come indicato nell'art.23 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, resta pertanto valido quanto indicato in merito al progetto preliminare negli artt. 17 e 23 del DPR 207/10.

Il progetto deve essere composto almeno dagli elaborati previsti all'art. 17 del DPR 207/10, tra cui:

- a) Relazione illustrativa (ex art. 18 del DPR 207/10);
- b) Relazione tecnica (ex art. 19 del DPR 207/10);
- c) Studio di prefattibilità ambientale (ex art. 20 del DPR 207/10);
- d) Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
- e) Planimetria e schemi grafici (ex art. 21 del DPR 207/10);
- f) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- g) Calcolo sommario della spesa e quadro economico (ex art. 22 del DPR 207/10).

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti. Nella verifica dei singoli documenti SI CERT ITALY srl tiene presenti i seguenti elementi:

- a) **Relazione illustrativa:** devono essere indicate le ragioni della scelta progettuale in termini localizzativi e funzionali tenendo conto delle analisi del contesto sociale e secondo le modalità d'uso specificate nel documento preliminare alla progettazione (nel seguito denominato "dpp"); dovrebbero essere presenti analisi di altre soluzioni progettuali che comunque prendano in considerazione i requisiti specificati dalla stazione appaltante. La verifica accerterà che siano stati tenuti presenti tutti gli aspetti, intesi come vincoli od obiettivi, espressi dalla stazione appaltante nel dpp; la scelta della soluzione progettuale deve essere effettuata con il criterio di soddisfare nel miglior modo possibile i parametri stabiliti. SI CERT ITALY SRL verificherà anche che siano stati svolti gli accertamenti sulla disponibilità delle aree o degli immobili.

Nel caso di lavori a lotti sarà verificato che sia stata presa in esame la fruibilità di ciascun lotto.

- b) Relazione tecnica:** La relazione deve contenere anche una indicazione del grado di finitura dell'opera, dei requisiti prestazionali e dei livelli qualitativi in modo tale che i relativi costi di realizzazione, gestione e manutenzione possano essere stimati con sufficiente approssimazione.
- c) Studio di prefattibilità ambientale:** La verifica accerterà che sia stato svolto uno studio dei prevedibili effetti dell'opera sull'ambiente e sul contesto insediativo e che siano state individuate le soluzioni progettuali che possano minimizzare tali effetti. Devono anche essere riportate tutte le informazioni che, per un intervento che ricade sotto la procedura di valutazione d'impatto ambientale, permettano di selezionare gli argomenti da trattare in tale studio. Nel caso di previsti interventi di ripristino o di riqualificazione ambientale, devono essere previsti, nel piano finanziario, i relativi costi.
- d) Indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche e archeologiche:** L'estensione di tali indagini è correlata, oltre che alla tipologia dell'intervento, anche alle modalità di gestione dell'appalto. Infatti, in caso di appalto concorso o concessione di lavori pubblici devono essere più estensive ed approfondite per permettere una maggiore definizione progettuale.
- e) Planimetria e schemi grafici:** Gli schemi devono essere redatti facendo riferimento alla tipologia dell'intervento e alla sua dimensione; è essenziale, comunque, che tali schemi siano chiari e completi, offrendo la necessaria comprensibilità delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare. Il progetto preliminare deve anche fornire gli indirizzi necessari allo sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo, specificando gli elaborati da sviluppare e le relative scale.
- f) Calcolo sommario della spesa:** SI CERT ITALY SRL verificherà i criteri con i quali sono state definite le quantità e i parametri di prezzo utilizzati, in modo che la stima economica dell'intervento risulti ragionevolmente attendibile.

La valutazione dei costi di realizzazione, compresi quelli di gestione e manutenzione, viene effettuata facendo riferimento, laddove presente, ad un quadro economico complessivo dell'intervento

5.6. PROGETTO DEFINITIVO

L'art. 23 comma 7 definisce come segue il progetto definitivo: Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Come indicato nell'art. 23 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4", resta pertanto valido quanto indicato in merito al progetto preliminare negli artt. 24÷32 del DPR 207/10.

Il progetto definitivo deve essere composto almeno dai documenti previsti all'art. 24 del DPR 207/10 e riportati nel seguito:

- relazione generale (art. 25 del DPR 207/10);
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche (art. 26 del DPR 207/10);
- rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici (art. 28 del DPR 207/10);
- studio di impatto ambientale ove previsto ovvero studio di fattibilità ambientale (art. 27 del DPR 207/10);
- calcoli delle strutture e degli impianti (art. 29 del DPR 207/10);
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (art. 30 del DPR 207/10);
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- piano particellare di esproprio (art. 31 del DPR 207/10);
- elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi (art. 32 del DPR 207/10);
- computo metrico estimativo (art. 32 del DPR 207/10);
- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

- quadro economico (art. 16 e 32 del DPR 207/10).

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti.

Si riportano nel seguito gli elementi di verifica con l'indicazione dei criteri di esecuzione per il progetto definitivo:

- lettera a)** corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle relative responsabilità. Il controllo sarà meramente formale e si limiterà alla verifica dell'esistenza della sottoscrizione dei documenti. La verifica tenderà ad accertare che esistano i presupposti formali per l'attribuzione delle responsabilità al soggetto in fase di affidamento dell'incarico da parte della stazione appaltante;
- lettera b)** completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento. La verifica si limita ad accertare l'esistenza di tutta la documentazione predisposta e redatta nelle fasi precedenti di progetto preliminare. Tale verifica rimane in carico al Responsabile del Procedimento, soprattutto per gli aspetti di tipo amministrativo e di finanziamento (p.e. approvazione del progetto preliminare, indicazione mezzi finanziari stanziati, trasmissione all'osservatorio, etc.);
- lettera c)** esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali. La verifica entrerà nel merito del contenuto delle relazioni indicate, valutandone l'adeguatezza, completezza ed esaustività delle informazioni, tale da permettere corrette scelte progettuali;
- lettera d)** completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici. Il controllo di completezza e chiarezza riguarderà l'eshaustività, la comunicabilità, la coerenza delle informazioni contenute nella documentazione di progetto. Per l'affidabilità saranno controllati la validità o corrispondenza dei dati, delle fonti, e dei metodi di verifica. Per questo tipo di verifica potranno essere utilizzati "metodi a campione". Il controllo potrà prevedere anche l'indicazione della presenza di eventuali norme tecniche che possono costituire un utile riferimento per il progetto ove non indicate negli elaborati progettuali.
- lettera e)** esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dei criteri adottati. Il controllo entrerà nel merito dei contenuti dei documenti richiamati e verificherà la definizione e il dimensionamento delle strutture e degli impianti. Saranno verificate ad esempio le analisi dei carichi, l'eventuale classificazione in zona sismica, la correttezza dei criteri adottati per il calcolo, gli schemi funzionali degli impianti;
- lettera f)** esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari. Il controllo analizzerà la stima sommaria dell'intervento per valutare la congruenza delle quantità riportate, dei costi previsti per le opere e per le prestazioni secondo quanto stabilito nel progetto. Saranno valutati i criteri di misurazione delle quantità e di costruzione dei prezzi; l'elenco prezzi di riferimento deve essere quello indicato od accettato dalla stazione appaltante e dalla normativa. Sarà anche verificato che, ove esistente una suddivisione dei lavori in parte a corpo e in parte a misura, tale suddivisione rispecchi i criteri stabiliti dalla stazione appaltante. Nel computo metrico devono anche essere inclusi i costi di quelle misure, previste nel progetto, atte a evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere. Se la stima sommaria dell'intervento è effettuata da progettisti esterni alla stazione appaltante con programmi di gestione informatizzata, deve esistere evidenza dell'accettazione di tali programmi di calcolo da parte della stazione appaltante. I controlli numerici oggetto di questa verifica saranno effettuati con "metodo a campione";
- lettera g)** rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione. La verifica accerterà che le indicazioni contenute nella relazione descrittiva circa gli aspetti di funzionalità ed economia di gestione dell'opera siano conformi a quanto stabilito dalla stazione appaltante;
- lettera h)** effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte. La verifica accerterà che le indicazioni contenute nello studio di impatto ambientale siano conformi alla normativa vigente e alle norme tecniche che disciplinano la materia, e comunque che i risultati siano congruenti con le stime economiche dell'intervento;
- lettera i)** esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto. Si tratta di un controllo solo formale per accertare che esistano le dichiarazioni richieste. La verifica che siano state rispettate le norme tecniche applicabili o le disposizioni legislative viene effettuata nell'analisi di adeguatezza degli elaborati progettuali di cui alla lettera d);

lettera j) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto. Questi controlli sono da intendersi finalizzati, anziché alla cantierabilità del progetto, alla conclusione di tutte le attività relative al progetto definitivo e necessarie per il passaggio alla fase esecutiva; essi rimangono, in gran parte, in carico al Responsabile del Procedimento poiché riguardano valutazioni che esulano dalla mera verifica progettuale e non sono effettuabili solo sulla base degli elaborati di progetto. Solamente il Responsabile del Procedimento ha la visibilità sullo stato di alcune approvazioni richieste dalla legge e da altre amministrazioni pubbliche interessate all'opera. SI CERT ITALY SRL ha comunque facoltà, laddove lo ritenga opportuno, di chiedere al Responsabile del Procedimento l'evidenza di alcune autorizzazioni che possono avere rilevanza tecnica sullo sviluppo del progetto (es. approvazione Vigili del Fuoco, ASL, ecc.). SI CERT ITALY SRL verificherà invece la completezza e adeguatezza del piano particellare di esproprio.

5.7. PROGETTO ESECUTIVO

L'art. 23 comma 8 definisce come segue il progetto esecutivo: Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Come indicato nell'art.23 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4", resta pertanto valido quanto indicato in merito al progetto preliminare negli art. 33÷43 del DPR 207/10.

Il progetto esecutivo deve essere composto almeno dai documenti previsti all'art. 33 del DPR 207/10, riportati nel seguito:

- Relazione generale (art. 34 del DPR 207/10);
- Relazioni specialistiche (art. 35 del DPR 207/10);
- Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale (art. 36 del DPR 207/10);
- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 37 del DPR 207/10);
- Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 38 del DPR 207/10);
- Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera (art. 39 del DPR 207/10);
- Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico (art. 40 del DPR 207/10);
- Cronoprogramma (art. 41 del DPR 207/10);
- Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi (art. 42 del DPR 207/10);
- Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
- Schema di contratto e capitolato speciale di appalto (art. 43 del DPR 207/10);
- Piano particellare di esproprio.

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti.

Per l'esecuzione delle verifiche previste si terranno presenti i seguenti criteri:

lettera a) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle relative responsabilità. Il controllo previsto sarà meramente formale e si limiterà alla verifica dell'esistenza della sottoscrizione dei documenti. La verifica tenderà ad accertare che esistano i presupposti formali per l'attribuzione delle responsabilità al soggetto in fase di affidamento dell'incarico da parte della stazione appaltante;

lettera b) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento. La verifica si limiterà ad accertare l'esistenza di tutta la documentazione predisposta e redatta nelle fasi precedenti. La verifica, in particolar modo degli aspetti di tipo amministrativo e di finanziamento, rimane in carico al Responsabile del Procedimento. Eventuali prescrizioni stabilite da organi tecnico-amministrativi (conferenza dei servizi, commissione edilizia, etc..) devono essere tenute presenti nello sviluppo del progetto esecutivo e saranno verificate in sede di controllo;

lettera c) esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali. La verifica entrerà nel merito del contenuto delle relazioni indicate, valutandone l'adeguatezza,

completezza ed esaustività delle informazioni in relazione alle scelte progettuali;

- lettera d)** completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici. Il controllo di completezza e chiarezza riguarderà l'esaustività, la comunicabilità, la coerenza delle informazioni contenute nella documentazione di progetto. Per l'affidabilità, saranno controllati aspetti relativi alla validità o corrispondenza dei dati, delle fonti, e dei metodi di verifica. Per questo tipo di verifica si potranno utilizzare "metodi a campione". Il controllo potrà prevedere anche l'indicazione della presenza di eventuali norme tecniche che possono costituire un utile riferimento per il progetto ove non indicate negli elaborati progettuali. Per quanto riguarda il piano di Sicurezza e Coordinamento, la verifica prenderà in esame gli aspetti che possono avere un impatto diretto o indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera;
- lettera e)** esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione dei criteri adottati. Il controllo entrerà nel merito dei contenuti dei documenti richiamati e verificherà, oltre ai criteri adottati, anche la definizione e il dimensionamento delle strutture e degli impianti. Per questo tipo di verifica si potranno utilizzare "metodi a campione". Nel controllo sarà tenuta in debita considerazione la riduzione dei difetti che possono pregiudicare la durabilità dell'opera, perché essa possa mantenere la propria funzionalità per il tempo stabilito, nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- lettera f)** esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari. Il controllo analizzerà, con metodo a campione, il computo metrico-estimativo per valutare la congruenza delle quantità riportate, dei costi previsti per le opere e per le prestazioni secondo quanto stabilito nel progetto. Saranno valutati i criteri di misurazione delle quantità e di costruzione dei prezzi; l'elenco prezzi di riferimento deve essere quello indicato od accettato dalla stazione appaltante. Sarà anche verificato che, ove esistente una suddivisione dei lavori in parte a corpo e in parte a misura, tale suddivisione rispecchi i criteri stabiliti dalla stazione appaltante. Nel computo metrico devono anche essere inclusi i costi di quelle misure, previste nel progetto, atte a evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere;
- lettera g)** rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione. La verifica accerterà che le indicazioni contenute nel piano di manutenzione dell'opera siano conformi a quanto stabilito dalla stazione appaltante, in particolare per quanto riguarda le modalità di uso e manutenzione, la periodicità dei controlli, la tipologia di interventi per prolungare il ciclo di vita utile dell'opera;
- lettera h)** effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte. Il controllo si limiterà ad una verifica formale della sussistenza o meno dell'obbligo della presentazione dello studio di impatto ambientale, il quale, ove esistente, deve essere considerato un dato di ingresso da tenere in conto nella progettazione esecutiva e nelle relative verifiche;
- lettera i)** esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto. Si tratta di un controllo solo formale per accertare che esistano le dichiarazioni richieste. La verifica che siano state rispettate le norme tecniche applicabili o le disposizioni legislative viene effettuata nell'analisi di adeguatezza degli elaborati progettuali di cui alla lettera d);
- lettera j)** acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto. Questi controlli rimangono in carico al Responsabile del Procedimento poiché riguardano valutazioni che esulano dalla mera verifica progettuale e non sono effettuabili solo sulla base degli elaborati di progetto. Solamente il Responsabile del Procedimento ha la visibilità sullo stato di alcune approvazioni richieste dalla legge e da altre amministrazioni pubbliche interessate all'opera. SI CERT ITALY srl ha comunque facoltà, laddove lo ritenga opportuno, di chiedere al Responsabile del Procedimento l'evidenza di alcune autorizzazioni che possono avere rilevanza tecnica sullo sviluppo del progetto (es. approvazione Vigili del Fuoco, ASL, ecc.);
- lettera k)** coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale di appalto e verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità. Lo schema di contratto, poiché è destinato a regolare i rapporti tra stazione appaltante e impresa, contiene elementi che esulano da una verifica tecnica di progetto, ma rientrano in una sfera amministrativo-contrattualistica che spesso fa riferimento a consuetudini della stazione appaltante; di conseguenza le verifiche rimangono in capo al Responsabile del Procedimento. SI CERT ITALY srl invece verificherà che il contenuto del capitolato speciale di appalto sia completo e rispondente a quanto previsto dall'art. 43 del DPR 207/2010. È importante che, oltre a contenere tutti gli elementi per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'intervento, siano presenti tutte quelle descrizioni integrative di progetto che possono meglio specificare gli aspetti non chiaramente deducibili dagli elaborati grafici, soprattutto ai fini di una precisa quantificazione economica e prestazionale.

5.8. METODI DI VERIFICA

Generalmente la verifica deve essere svolta sull'intera documentazione di progetto. In alcuni casi si potranno utilizzare "metodi a campione", laddove siano applicabili i seguenti criteri:

- elevata ripetitività di elementi progettuali;
- esistenza di evidenza oggettiva di casi analoghi già verificati, mediante paragone e comparazione con essi, sulla base dell'esperienza.

Il metodo a campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticità.

5.9. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA

SI CERT ITALY SRL, ottenuta l'accettazione della richiesta di offerta, conferma la scelta del Gruppo di Ispezione con cui elabora la metodologia di Ispezione, definisce, con il Committente ed il Gruppo di Ispezione, obiettivi, riferimenti e caratteristiche di approfondimento dell'Ispezione e concorda con i soggetti interessati il programma dell'ispezione.

Il piano dei controlli elaborato dal coordinatore del team include:

- gli elementi che dovranno essere oggetto di verifica e i parametri in base ai quali gli elementi dovranno essere verificati,
- dettagli relativi allo svolgimento dell'ispezione (ad esempio i luoghi delle verifiche e delle riunioni);
- modalità di documentazione dell'ispezione (numero e oggetto dei rapporti intermedi, altri documenti);
- suddivisione dei compiti per i singoli componenti il team.

Il piano dei controlli può essere variamente articolato a seconda delle caratteristiche e complessità delle verifiche da effettuare ed è suscettibile di modifiche in itinere. SI CERT ITALY srl esegue le verifiche in modo autonomo ed indipendente. È comunque richiesta la più completa disponibilità.

6. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Lo svolgimento dell'attività di verifica è documentato attraverso la redazione di appositi rapporti del Verificatore e le evidenze dell'avvenuto contraddittorio di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 26. del D. Lgs. 50/2016. In fase di esame del progetto il Verificatore segnala situazioni di non conformità, accertate mediante controlli, rilevate sugli elaborati progettuali.

In fase di contraddittorio il progettista dà riscontro ai rilievi del Verificatore, eventualmente tramite il RUP, al fine di dirimere i rilievi e/o proporre opportune azioni correttive.

In fase di riesame del progetto il Verificatore, sulla base della verifica precedentemente espletata, svolge i controlli sugli elaborati progettuali revisionati al fine di determinare l'avvenuta efficace effettuazione delle azioni correttive nonché verifica la loro corretta integrazione con le parti del progetto non coinvolte nella revisione.

Il rapporto conclusivo del Verificatore riassume cronologicamente tutto il processo di verifica, richiama tutti gli elaborati di ognuna delle parti che abbiano concorso alla conduzione dell'ispezione nonché richiama tutti i documenti prodotti in sede di verifica.

Il rapporto conclusivo del Verificatore riporta l'esito dell'attività svolta, che potrà essere "conforme" o "non conforme". L'esito della verifica sarà riportato nelle istruzioni operative del Verificatore, così come la gestione dei rilievi. Durante l'esecuzione delle verifiche possono emergere anomalie che vengono formalizzate nella relazione di ispezione. Le anomalie possono consistere in "osservazioni" e/o "non conformità".

In particolare, s'intende quanto segue:

- non Conformità: quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.
- osservazione: aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo.

Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono pregiudicare l'opera, il suo utilizzo, e la gestione

dell'Appalto.

La sola presenza di una Non Conformità nel rapporto conclusivo dovrà necessariamente portare ad un giudizio "non conforme".

7. COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le condizioni economiche e le modalità di pagamento sono trasmesse al Committente da parte di SI CERT ITALY srl tramite comunicazione scritta. L'offerta è redatta in base alle informazioni fornite dal Committente. (...)

Il corrispettivo per l'attività svolta da SI CERT ITALY SRL e le modalità di pagamento sono stabilite dalle Parti ed in riferimento a quanto definito nell'offerta. (...)

Nel caso di corrispettivo determinato in misura percentuale del valore dell'Opera, qualora il corrispettivo di cui al contratto di appalto dovesse subire variazioni in aumento nel corso dei lavori, l'onorario (...) è aumentato in misura proporzionale.

Nel caso in cui, nel corso del riesame dell'offerta o nel corso delle attività di ispezione (verifica della progettazione), si dovessero riscontrare scostamenti da quanto indicato dal Committente rispetto alla realtà della stessa, o condizioni tali da dover modificare la pianificazione delle attività, SI CERT ITALY srl procede alla modifica dell'offerta economica e della pianificazione stessa delle attività, dandone comunicazione al Committente. I costi aggiuntivi sono fatturati secondo quanto previsto dal tariffario. Gli importi concordati con il Committente in fase di contratto sono da ritenersi validi (salvo modifiche sostanziali alle attività pianificate e/o da svolgere). Eventuali variazioni di costo per le successive attività, sono comunicate al Committente tramite la redazione di nuova offerta da parte di SI CERT ITALY srl. Nel caso il Committente ritenga di non accettare le variazioni economiche inviate da SI CERT ITALY srl, si provvede ad interrompere i rapporti contrattuali con il Committente.

8. PAGAMENTI

I pagamenti delle attività ispettive devono avvenire secondo quanto riportato sulle fatture o offerte o comunicazioni inviate da SI CERT ITALY srl; il Rapporto finale non è inviato fino al pagamento di quanto spettante. Nel caso in cui il pagamento non avvenga nei termini stabiliti, SI CERT ITALY srl si riserva di addebitare gli interessi commerciali. Nel caso il Committente scelga di pagare con assegno ed al momento dell'incasso e della successiva rinegoziazione lo stesso risulti impagato, SI CERT ITALY srl provvede alla sospensione delle attività fino al saldo di quanto dovuto. SI precisa che la non effettuazione delle attività pianificate per contingenze del Committente non comunicate a SI CERT ITALY srl per concordare i successivi step da seguire, è causa di immediata sospensione.

9. TARIFFARIO

Le tariffe per l'erogazione dei servizi offerti da SI CERT ITALY srl sono di volta in volta formulate su offerte allo scopo emesse da parte di SI CERT ITALY srl o dei suoi Business Partner sulla base dei dati forniti dall'Organizzazione e delle Tabelle per la durata dell'attività di valutazione della conformità previste dai documenti di riferimento, come precedentemente riportato.

10. OBBLIGHI DELLE PARTI

10.1. REQUISITI E IMPEGNI DI SI CERT ITALY SRL

SI CERT ITALY srl si impegna a fornire i propri servizi ed informazioni alle Organizzazioni Clienti e mantenerle aggiornate in riferimento a:

- erogare il proprio servizio secondo quanto riportato dal Regolamento Certificazione, conformemente ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO 17021-1 ed ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO 17020, dei Regolamenti ACCREDIA e a qualsiasi documento tecnico di Accredia applicabile ed alle Norme Tecniche di riferimento;
- ad eseguire l'incarico con la diligenza media richiesta dalla natura dell'attività esercitata e con l'utilizzo di mezzi appropriati;
- a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie o delle informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio in oggetto;
- a redigere, sulla base dell'attività svolta, i/il Rapporti di cui alle Condizioni Particolari di contratto nei termini e con le modalità ivi indicati;

- a garantire al Cliente libertà di accesso ai servizi ispettivi;
- a conservare la documentazione inerente al Contratto per il periodo di anni 10.

10.2. REQUISITI E IMPEGNI DEL COMMITTENTE

L'Organizzazione, che richiede il servizio di verifica della progettazione, si impegna ad applicare quanto previsto dal presente Regolamento e fornire a SI CERT ITALY srl tutte le informazioni su eventuali modifiche che possano avere impatto sul servizio richiesto; tra queste si individuano a titolo di esempio:

- a consegnare a sue spese ed in tempo utile su richiesta di SI CERT ITALY SRL copia di tutta la documentazione relativa al progetto da verificare;
- a comunicare a SI CERT ITALY SRL tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- ad informare tutto il personale addetto alla progettazione dell'incarico assegnato a SI CERT ITALY SRL al fine di facilitarne il buon espletamento;
- ad accettare che Ispettori Accredia possano partecipare, in qualità di osservatori, alle attività di verifica della progettazione condotte da SI CERT ITALY SRL.
- a comunicare, all'atto della sottoscrizione del Contratto, a SI CERT ITALY SRL il nominativo (indirizzo, telefono, fax, mail) del personale designato come interlocutore di SI CERT ITALY SRL;
- a corrispondere a SI CERT ITALY SRL gli onorari nei termini e con le modalità di cui alle Condizioni Particolari.

11. RECESSO

Le parti hanno facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di giorni 90 da comunicarsi per iscritto, secondo le modalità e i termini di seguito indicati. Nell'ipotesi di cui sopra, il Cliente si impegna a corrispondere a SI CERT ITALY SRL il corrispettivo per l'incarico eseguito fino al momento del recesso.

SI CERT ITALY srl si riserva la facoltà di addebitare una penale del 50% degli importi relativi alle attività ancora da erogare. Tale penale è applicata anche in caso di tardiva disdetta del contratto.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente avrà il diritto di risolvere il contratto, con obbligo di preavviso di 30 gg mediante l'invio di raccomandata/PEC dalla data in cui voler far valere il recesso, per gravi inadempienze contrattuali da parte di SI CERT ITALY srl. Il Committente può recedere unilateralmente dal Contratto, dandone congruo preavviso, riconoscendo a SI CERT ITALY srl il compenso per l'attività effettivamente svolta fino a quel momento, più il 15% dell'importo del contratto. L'Organizzazione può rinunciare al servizio di Verifica della progettazione dandone comunicazione scritta a SI CERT ITALY srl. Analogamente se lo ritiene necessario, l'Organizzazione può far richiesta di sospensione. La richiesta di rinuncia o sospensione deve essere firmata dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione. In assenza di comunicazione ufficiale a firma del Legale Rappresentante (ad esempio ricezione di una semplice comunicazione telefonica o comunicazione e-mail), SI CERT ITALY srl provvede all'invio di una prima comunicazione a mezzo raccomandata o PEC per richiedere conferma della decisione da parte dell'Organizzazione, specificando che non ricevendo entro 15 giorni comunicazioni a riguardo, comunque, SI CERT ITALY srl invia una successiva comunicazione a mezzo raccomandata o PEC per la revoca dell'attività ispettiva. Tali richieste sono riesaminate da SI CERT ITALY e le decisioni in merito tempestivamente comunicate all'Organizzazione per le azioni del caso, nel rispetto del presente Regolamento e delle prescrizioni di ACCREDIA. Il contratto ha natura fiduciaria e non può essere ceduto. SI CERT ITALY SRL è responsabile unicamente nei confronti del Cliente. Ogni variazione, integrazione, o modifica delle condizioni del Contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto. Per quanto ivi non espressamente previsto, il Contratto è regolato dalle Condizioni Particolari e dalle disposizioni del Codice civile e dalle leggi speciali.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto ha natura fiduciaria e non può essere ceduto. SI CERT ITALY SRL è responsabile unicamente nei confronti del Cliente. Ogni variazione, integrazione, o modifica delle condizioni del Contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto. Per quanto ivi non espressamente previsto, il Contratto è regolato dalle Condizioni Particolari e dalle disposizioni del Codice civile e dalle leggi speciali.

14. CONTROVERSIE, RECLAMI E RICORSI

L'Organizzazione può far pervenire reclami sull'operato di SI CERT ITALY srl o del/dei Gruppo di ispezione incaricato/i. L'Organizzazione inoltre può effettuare ricorso sulle decisioni intraprese da SI CERT ITALY srl inviando comunicazione tramite raccomandata A.R. oppure PEC entro 30 giorni dalla

ricevuta delle stesse.

SI CERT ITALY srl al momento della ricezione di un reclamo o ricorso provvede a:

- a) comunicare all'Organizzazione l'avvenuta ricezione del reclamo o del ricorso e la presa in carico dello stesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando anche la data entro la quale SI CERT ITALY srl si impegna a dare avviso ufficiale della fine del processo di trattamento del reclamo o del ricorso e comunque entro un massimo di 3 mesi e l'impegno a tenere informata l'Organizzazione in merito all'evoluzione della pratica fornendo adeguate evidenze;
- b) individuare la/e Persona/e che deve/devono gestire il ricorso/reclamo tra coloro che non abbiano avuto parte attiva nelle attività oggetto del reclamo o del ricorso e che si impegna/no a fornire all'Organizzazione le evidenze dell'evoluzione della pratica;
- c) la Persona di cui al punto b) analizzato il ricorso/reclamo, e ritenuto fondato, provvede a contattare l'Organizzazione per concordare e condividere le azioni da adottare; nel caso in cui l'Organizzazione non accetti la proposta di SI CERT ITALY srl e non formuli una controproposta accettabile, si avvia l'iter dell'arbitrato; nel caso in cui il ricorso/reclamo non sia ritenuto fondato, la Persona incaricata provvede a rispondere tramite raccomandata A.R. oppure PEC, indicando la motivazione della ricasazione del ricorso/reclamo e se l'Organizzazione non accetta le motivazioni della ricasazione, si avvia l'iter dell'arbitrato presso la CCIAA di Salerno in Italia;
- d) gli eventuali ricorsi/reclami sono registrati su apposito registro, riportando sullo stesso le azioni intraprese;
- e) la Persona di cui al punto b) è responsabile dell'adozione delle correzioni ed azioni necessarie al trattamento/risoluzione del ricorso/reclamo.

Se anche l'arbitrato non dovesse redimere la controversia, si ricorre al tribunale di Salerno.

15. USO DEL MARCHIO SI CERT ITALY SRL

SI CERT ITALY srl ha predisposto uno specifico Regolamento per l'Utilizzo del Marchio, che disciplina l'uso del Marchio di SI CERT ITALY srl e, laddove previsto ed autorizzato, del Marchio di Accreditamento ACCREDIA.

Il Marchio SI CERT ITALY srl deve essere utilizzato con i colori originali o in versione monocromatica.

SI CERT ITALY srl provvede ad esercitare un controllo appropriato sui propri diritti di proprietà e ad avviare azioni per fronteggiare riferimenti scorretti o un utilizzo ingannevole dei marchi.

Per i dettagli dimensionali, colori ecc. si rimanda al Regolamento Utilizzo del Marchio di Attestazione SI CERT ITALY srl.

16. NOTE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Ai fini dell'approvazione del presente Regolamento e dei capitoli e paragrafi in esso contenuti, il Legale Rappresentante dell'Organizzazione può procedere a firmare, anche mediante la propria firma elettronica, la specifica parte dell'offerta economica ricevuta e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, del contratto, con particolare riferimento ai capitoli e paragrafi del Regolamento indicati.